



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Integrazione e modifica del decreto ministeriale del 19 novembre 2012, n. 17070 relativo all'Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e all'Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VVISTO l'articolo 3 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati, in attuazione del D.P.C.M. 16 ottobre 2023 n. 178, gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025;

VISTO il Decreto Dipartimentale del 16 maggio 2014 n. 1398 che approva i criteri di ammissibilità delle candidature dei siti proposti per l'iscrizione nel Registro Nazionale;

RITENUTO di dover modificare e integrare il citato decreto 19 novembre 2012, n. 17070 al fine di delimitare il campo di applicazione nell'ambito delle pratiche e conoscenze tradizionali, rafforzandone la relazione esclusiva con l'aspetto agro-silvo-pastorale;

CONSIDERATO che i componenti dell'Osservatorio, nel corso degli anni, hanno ritenuto non valutabili le candidature che sconfinino in aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, chiedendo di delimitare il campo di applicazione nell'ambito delle pratiche e conoscenze tradizionali, rafforzandone la relazione esclusiva con l'aspetto agro-silvo-pastorale;

CONSIDERATO che la procedura, nel corso degli anni, si è articolata in due fasi ben distinte definite dai criteri di ammissibilità delle candidature dei siti proposti per l'iscrizione al Registro nazionale;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

RITENUTO quindi opportuno adeguare le tempistiche inizialmente stimate con quelle effettivamente previste a seguito delle procedure d'iscrizione al Registro;

RITENUTO, inoltre, necessario, inserire la scadenza quinquennale per i componenti dell'Osservatorio, a far data dalla nomina;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 19 novembre 2012, n. 17070)

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale del 19 novembre 2012, n. 17070 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3 - Funzioni e operatività dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio ha il compito di valutare i paesaggi rurali di interesse storico, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore e di proporre l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali storici e delle pratiche tradizionali.
2. Le decisioni dell'Osservatorio sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. I componenti dell'Osservatorio cessano dall'incarico trascorsi cinque anni dalla nomina.

Articolo 4 - Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali

1. Nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", di seguito "Registro" istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono iscritti i paesaggi rurali di interesse storico, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali presenti sul territorio nazionale. Le conoscenze tradizionali indicano aspetti immateriali quali conoscenze e tecniche pratiche, conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria, generate, migliorate e trasmesse di generazione in generazione, dagli agricoltori attraverso la profonda conoscenza che hanno sviluppato.
2. Il Ministero organizza e gestisce le informazioni contenute nel Registro, assicurandone adeguata pubblicità in una sezione dedicata del sito internet istituzionale.

Articolo 5 - Procedura per l'inserimento nel Registro



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Al fine dell'iscrizione nel Registro è richiesta la compilazione di una scheda di segnalazione contenente una sintesi della candidatura del paesaggio rurale di interesse storico, della pratica agricola e/o delle conoscenze tradizionali. Il Ministero provvede a convocare l'Osservatorio per l'analisi e la valutazione delle schede di segnalazione pervenute e l'Osservatorio è chiamato a esprimere il proprio parere sulla scheda di preselezione. Il Ministero provvede ad informare il soggetto proponente dell'esito della valutazione.
2. A seguito della comunicazione del parere favorevole espresso dall'Osservatorio, il Ministero invita il soggetto proponente a predisporre e trasmettere il dossier definitivo di candidatura. I dossier definitivi di candidatura devono essere trasmessi entro tre anni dalla comunicazione dell'esito favorevole dell'ONPR sulla scheda di segnalazione della candidatura. Decorsi tre anni il soggetto proponente dovrà ripresentare *ex novo* la scheda.
3. Nel dossier di candidatura, il soggetto proponente indica la sussistenza dei requisiti previsti nella scheda metodologica pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, evidenziando, per i paesaggi rurali di interesse storico, in particolar modo, la significatività, l'integrità e la vulnerabilità.
4. L'Osservatorio, a seguito delle verifiche in base a criteri di valore storico, stato di conservazione, ricchezza di diversità bio-culturale, qualità estetiche, ecc, e documentali, valuta la candidatura e, se ritenuta idonea, ne propone al Ministero l'iscrizione al Registro.
5. Con decreto del Ministro, sono iscritti nel Registro i paesaggi rurali le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali valutati positivamente dall'Osservatorio, nonché le eventuali cancellazioni.
6. Qualora un paesaggio rurale tradizionale, una pratica agricola o una conoscenza tradizionale perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione nel Registro, l'Osservatorio, sentiti i soggetti interessati, propone al Ministero la cancellazione dal Registro.
7. Il D.M. 19 novembre 2012, n. 17070, rimane in vigore per le parti non modificate dal presente provvedimento. In sede di prima applicazione delle presenti modifiche il Ministero cura il procedimento di designazione dei nuovi componenti.

Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

On.le Francesco Lollobrigida